



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato.....A.....alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 03 del 10/03/2016

fto **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Petrina dott. Antonio)

fto **IL SINDACO**
(dott. Paolo Rosa)

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 8 aprile 2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 31 marzo 2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del*



Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC)

Sommario

CAPO I – Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 1 - Istituzione della imposta unica sugli immobili.....	5
Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC.....	5
Articolo 3 - Gestione della IUC	6
Articolo 4 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze.....	6
Articolo 5 - Sanzioni	6
Articolo 6 - Notifica mediante messo.....	7
Articolo 7 - Liquidazioni ed accertamenti	7
Articolo 8 - Rimborsi	8
Articolo 9 - Interessi.....	8
Articolo 10 - Arrotondamenti.....	8
Articolo 11 - Compensazioni.....	8
Articolo 12 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi	8
Articolo 13 - Termine adozione tariffe ed aliquote	8
Articolo 14 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti	9
CAPO II IMU.....	10
Articolo 15 - Istituzione dell'IMU	10
Articolo 16 - Presupposto	10
Articolo 17 - Soggetti passivi.....	11
Articolo 18 - Base imponibile.....	11
Articolo 19 - Aliquote	13
Articolo 20 - Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti	13
Articolo 21 - Esenzioni	14
Articolo 22 - Detrazioni per abitazioni principali non esenti.....	14
Articolo 23 - Versamenti.....	15
Articolo 24 - Dichiarazione.....	15
Articolo 25 - Presupposto	16
Articolo 26 - Soggetti passivi.....	16
Articolo 27 - Base Imponibile.....	16
Articolo 28 - Aliquote	17
Articolo 29 - Riduzioni ed esenzioni	17
Articolo 30 - Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI	17
Articolo 31 - Versamento della TASI.....	18
CAPO IV TARI	19
Articolo 32 - Istituzione della TARI.....	19
Articolo 33 - Presupposto	19
Articolo 34 - Soggetto passivo.....	19
Articolo 35 - Superficie imponibile	20
Articolo 36 - Commisurazione della TARI - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	21
Articolo 37 - Copertura dei costi del servizio rifiuti.....	21
Articolo 38 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	22
Articolo 39 - Riduzione per fuori zona	22
Articolo 40 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche, copribili con il gettito tari	22

Articolo 41 - Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito tari.....	23
Articolo 42 - Riduzioni per riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani per le utenze non domestiche.....	23
Articolo 43 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche, in relazione al conferimento di rifiuti valorizzati presso l'isola ecologica.....	23
Articolo 44 - TARI giornaliera su aree pubbliche.....	25
Articolo 45 - Applicazione del tributo provinciale.....	25
Articolo 46 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato.....	25
Articolo 47 - Articolazione della TARI.....	26
Articolo 48 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	26
Articolo 49 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.....	27
Articolo 50 - Comune soggetto attivo.....	28
Articolo 51 - Dichiarazione.....	28
Articolo 52 - Versamenti e gestione.....	28
Articolo 53 - Norma di Rinvio.....	29

Allegato: Elenco delle categorie di utenze non domestiche con omogenea capacità di produzione rifiuti

(omissis art. da 1 a 31)

CAPO IV TARI

Articolo 32 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti in materia di servizio di igiene urbana e gestione di rifiuti urbani e assimilati e dal presente Regolamento. Sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, purchè il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui – entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 35 comma 8 del presente Regolamento, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti e il costo da porre a carico delle utenze stesse commisurato al quantitativo di rifiuti eccedenti moltiplicato per il costo unitario in €/kg (Cu) definito nella deliberazione delle tariffe del servizio rifiuti relativo all'anno di conferimento.

4. Ai soggetti che presentano la dichiarazione iniziale per l'applicazione del tributo il Comune rilascia una tessera magnetica di accesso all'isola ecologica, per il conferimento dei rifiuti provenienti dall'utenza iscritta a ruolo presso l'isola ecologica. Ai fini della qualificazione dei rifiuti conferibili al sistema comunale sono considerati conferimenti anomali per le utenze domestiche i conferimenti presso l'isola ecologica di rifiuti effettuati per quantitativi superiori a 5 volte i quantitativi medi pro-capite per ciascun tipo di rifiuto quantificati nel piano finanziario. Tali conferimenti potranno essere oggetto di verifica soprattutto con riferimento alla provenienza.

Articolo 33 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 34 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 35 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonna di erogazione.

7. Per le attività di somministrazione al pubblico svolte anche su aree scoperte e per i locali ad esse pertinenziali il tributo si applica per il periodo di effettivo utilizzo da individuare con autorizzazione del Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, previa presentazione di idonea documentazione.

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore **indichi nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericoli, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le dichiarazioni già presentate alla data del 1° aprile 2016 restano comunque valide.**

9. Non sono soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

Articolo 36 - Commisurazione della TARI - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 37 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

Comune. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.

4. A partire dal ~~2016~~ 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

6. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 38 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 39 - Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Si considera fuori zona l'utente che dista dal più vicino punto di raccolta, da calcolarsi a partire dall'esterno della superficie detenuta con percorso pedonale, più di 600 metri.

2. A partire da 1° aprile 2016 a seguito dell'attivazione della raccolta "porta a porta", vale a dire della raccolta domiciliare, non sono più previste riduzioni per le utenze fuori zona.

Articolo 40 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche, copribili con il gettito tari

1. Il Consiglio comunale può prevedere riduzioni ed agevolazioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento, in relazione alle attività di compostaggio dei rifiuti "umidi".

2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata nell'ambito del Piano finanziario del servizio.

(la formulazione precedente riferita alle utenze domestiche, è leggibile all'art. 43 riferita alle utenze non domestiche)

Articolo 41 - Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito tari

1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento.

2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, indicate nel bilancio del Comune.

Articolo 42 - Riduzioni per ~~recupero~~ riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 649 art. 1 della legge n. 147/2013, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al ~~recupero~~ riciclo. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato ~~a recupero~~ a riciclo, intendendosi per tale, ai sensi della lettera U dello articolo 183 del D.Lgs.n.152/06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente ~~recuperati~~ riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ~~recupero~~ riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità ~~recuperate~~ riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il ~~recupero~~ riciclo degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la spesa sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

Articolo 43 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche, in relazione al conferimento di rifiuti valorizzati presso l'isola ecologica

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche, sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del comune e nel piano finanziario, sotto forma di incentivo per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola

ecologica, sita nel Comune di Salò, Via E. Fermi, gestita da Garda Uno SpA, secondo la convenzione sottoscritta dai Comuni di San Felice del Benaco, Salò e Puegnago del Garda. Anche per le utenze non domestiche sono assicurate agevolazioni per il conferimento di rifiuti valorizzati presso l'isola ecologica, con le medesime modalità di riconoscimento e quantificazione delle agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

2. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente alle utenze non domestiche. I rifiuti considerati al fine dell'incentivazione sono esclusivamente quelli raggruppati nell'elenco "valorizzati" del sistema di gestione informatizzata dell'isola ecologica e di seguito elencati. Per valorizzati si intendono quei rifiuti che posseggono un valore commerciale o per i quali, per ragioni ambientali, sia opportuno incentivarne la raccolta differenziata.

I rifiuti valorizzati si raggruppano secondo le seguenti tipologie similari:-

- TONER E CARTUCCE PER STAMPA
- IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE
- IMBALLAGGI IN PLASTICA
- IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO
- IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO
- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
- FILTRI OLII - OLII MINERALI
- ABBIGLIAMENTO
- TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR ELETTRDOMESTICI
- OLII E GRASSI COMMESTIBILI
- BATTERIE PER AUTOTRAZIONE E PILE
- ELETTRDOMESTICI NON PERICOLOSI
- METALLO

Per ogni tipologia di rifiuto valorizzato è stato attribuito un punteggio in funzione a diversi fattori, fra i quali, il valore commerciale, i contributi CONAI ed altre ragioni d'opportunità legate alla salvaguardia ambientale. Per ogni Kg. di rifiuto valorizzato conferito all'isola ecologica è stato previsto il seguente punteggio:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	PUNTEGGIO PER KG.
TONER E CARTUCCE PER STAMPA	1
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE	2
IMBALLAGGI IN PLASTICA	3
IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO	1
IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO	2
IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	1
FILTRI OLII - OLII MINERALI	1
ABBIGLIAMENTO	2
TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR - ELETTRDOMESTICI	1
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	1
BATTERIE PER AUTOTRAZIONE E PILE	1

ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI	1
METALLO	4

Per usufruire dell'incentivo è sufficiente utilizzare la tessera magnetica che attiva il sistema informatizzato di conferimento predisposto presso l'isola ecologica. Il peso dei rifiuti conferiti sarà arrotondato, per tipologia, al kg. Il punteggio totalizzato verrà stampato sullo scontrino rilasciato all'uscita dell'isola ecologica. I punti totalizzati saranno memorizzati ed il totale annuo sarà trasmesso all'ufficio tributi del Comune.

3. Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione. Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta relativa all'anno successivo, e per le utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all'erogazione sotto forma di rimborso, purchè la somma da rimborsare risulti superiore a 12,00 euro.

4. L'incentivo, accreditato ad ogni singola utenza, non potrà superare l'importo della quota variabile.

Articolo 44 - TARI giornaliera su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. ~~ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.~~

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 45 - Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 46 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

~~2. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dallo articolo 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del~~

~~2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.~~

Articolo 47 - Articolazione della TARI.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica, **anche in relazione alle entrate o ai minori costi derivanti dall'incremento della raccolta differenziata.** A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche tenendo conto anche della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente e dell'incidenza dei rifiuti delle utenze non domestiche sul totale dei rifiuti previsti per l'anno. I rifiuti delle utenze non domestiche sono determinati sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, allegata al D.P.R. n. 158/1999, moltiplicati per le superfici delle utenze non domestiche utilizzate per la definizione della tariffa annuale.

2. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 48 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo, previa presentazione di apposita richiesta di sgravio. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune e per quelle iscritte all'AIRE, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione : n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 componenti per superficie maggiore di 120 mq.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività socio assistenziale o lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa con esclusione dalla tassa se unico occupante, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione cumulativa di tutti i nuclei familiari e al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà

3. La parte variabile della tariffa, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti la quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli in relazione a situazioni particolari ed usi atipici delle unità immobiliari. Se non diversamente stabilito si applica il coefficiente medio all'interno del range previsto nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Sono considerate utenze domestiche le occupazione di unità abitative a titolo di locazione di appartamenti ammobiliati, regolati da contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni, mentre si considerano "attività ricettive" appartenenti alla categoria delle utenze non domestiche le attività di affitta appartamenti o case per vacanze svolte anche in forma non imprenditoriale, caratterizzate dalla prestazione di servizi accessori (es. noleggio di biancheria, servizio di pulizia, colazione..) e i cui proventi ai fini fiscali non sono considerati redditi da fabbricati.

6. Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione deve essere presentata apposita dichiarazione.

Articolo 49 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegata al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe per l'anno successivo alla presentazione della denuncia.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli all'interno delle categorie previste dalle tabelle allegata dal DPR 158/99 in relazione a situazioni particolari e destinazioni atipiche delle superfici imponibili.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non diversamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 50 - Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 51 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 52 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza semestrale la prima scadente il 16 aprile e la seconda il 16 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede, di norma un mese prima della prima scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

5. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione del tributo, la scadenza del versamento TARI del 16 aprile è posticipata al 16 agosto.

6. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 53 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

Allegato al Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC)

**ELENCO DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON
OMOGENEA CAPACITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI
(di cui alle tabelle 3b e 4b del D.P.R. N. 158 del 27/4/1999)**

Descrizione categorie	codice
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	3
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	5
Alberghi senza ristorante	6
Case di cura e riposo	7
Uffici, agenzie, studi professionali	8
Banche ed istituti di credito	9
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13
Attività industriali con capannoni di produzione	14
Attività artigianali di produzione beni specifici	15
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16
Bar, caffè, pasticceria	17
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18
Plurilicenze alimentari e/o miste	19
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20
Discoteche, night club	21

Elenco attività in ordine alfabetico

CAT.

abbigliamento vendita al dettaglio	10
agenzie	8
agricoltori produzione	15
agriturismo con attività di somministrazione	16
albergo con ristorante	5
albergo senza ristorante	6
ambulanti vendita generi alimentari	18
ambulanti vendita generi non alimentari	10
ambulatori medici	1
antiquariato	15
associazioni	1
attività industriali con capannoni	14
autofficina	13
autorimesse	4
autosaloni	4

banche	9
bar	17
barbiere	12
biblioteche	1
birrerie	16
boooling	2
caffè	17
calzature vendita al dettaglio	10
campeggi	2
cantine sociali	2
carrozzerie	13
cartoleria	10
casa vacanza e simili	6
case di cura	7
case di riposo	7
caserme	1
centro benessere	12
chiese	1
cinema	1
circoli ricreativi	1
cliniche	7
conventi	1
depositi	4
depositi agricoli	4
discoteca	21
distributori carburante	2
edicole di giornali	11
elettrauto	13
elettricista solo esposizione e magazzino	4
elettricista laboratorio	12
esposizioni	4
estetista	12
fabbro	12
falegname	12
farmacia	11
ferramenta	10
filatelia	10
fiorista vendita	20
gelaterie produzione	15
gelaterie somministrazione	17
gelaterie vendita	18
gommista	13
idraulico solo esposizione e magazzino	4
idraulico con laboratorio	12
impianti sportivi	1
Ipermercati di generi misti di superficie maggiore di 2000 mq	19
lavasecco	12

libreria	10
macello	14
macelleria	18
mense	16
musci	1
night club	21
oratori	1
ortofrutta al dettaglio	20
ospedali	7
osteria	16
palestra	1
parrucchiere	12
pasticcerie produzione	15
pasticcerie somministrazione	17
pasticcerie vendita	18
pizza al taglio	15
pizzerie somministrazione	16
plurilicenze	19
pub	17
ristorante	16
sala giochi	21
scuole private	1
serre	15
stabilimento balneare	3
studi professionali	8
supermercato generi alimentari	18
teatri	1
trattoria	16
uffici	8
vendita all'ingrosso	4
vendita cappelli	10
vendita di beni durevoli	10
vendita generi alimentari	18
vendita generi vari al dettaglio	19
vendita mobili	4
vendita ombrelli	10
vendita tabacchi	11
vendita tappeti	4
vendita tende e tessuti	10